



**Regione Umbria**  
**Giunta Regionale**

---

**DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE**

**Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 7951 DEL 09/08/2021**

**OGGETTO:** Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 9 della L.R. 12/2010 – Comune di Corciano - Variante al PRG Parte Strutturale e Parte Operativa in Loc. Valmarino.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Vista** la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

**Vista** la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 “Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d’impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni”.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 “Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica”.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 “D.Lgs. 152/2006 e smi. L. R. 12 del 16 febbraio 2010. Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

**Vista** la nota n° 0115062 del 16/06/2021 del Comune di Corciano, con la quale è stata trasmessa l’istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRG Parte Strutturale e Parte Operativa in Loc. Valmarino.

**Visto** che, con nota n. 0118332 del 22/06/2021, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS la proposta relativa alla Variante al PRG Parte Strutturale e Parte Operativa in Loc. Valmarino, Comune di Corciano.

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

**Regione Umbria**

- Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria.
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale.
- Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.

**Altri Enti**

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria.

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Provincia di Perugia - Servizio PTCP.

A.U.R.I. Umbria.

Azienda U.S.L. n. 1.

Agenzia Forestale Regionale Umbra.

**Visti** i seguenti pareri pervenuti:

**Provincia di Perugia.** Prot. n. 0125070 del 02/07/2021 con il quale si comunica che: *“L’area in questione si trova nell’ambito del centro abitato di Valmarino e sovrasta la zona commerciale/produttiva situata lungo il raccordo autostradale ed è limitrofa alla zona a verde pubblico attrezzato. I terreni interessati dalla variante al PRG Parte strutturale sono individuati catastalmente al foglio n. 28 con le particelle nn 1142 e 1001, la prima di proprietà della Sig. Scapicchi Arianna mentre la seconda di proprietà del Comune di Corciano.*

*L’area che ricade nella proprietà privata fa parte della corte dell’edificio residenziale esistente mentre l’area di proprietà comunale risulta essere una scarpata non utilizzabile ai fini della sistemazione dell’adiacente area a verde pubblico.*

*La variante al PRG interessa la:*

*- Parte Strutturale: classificazione di parte dell’area attualmente individuata come zona E2 – Aree agricole (già ricompresa all’interno della corte di pertinenza dell’edificio residenziale presente) in Aree per insediamenti prevalentemente residenziali – Zone consolidate e, contestualmente, una pari superficie di Aree per insediamenti prevalentemente residenziali – Zone consolidate verrà individuata come zona E2. Tali modifiche interessano parzialmente le particelle catastali n. 1142 e n. 1001 del foglio n. 28;*

*- Parte Operativa: l’area ampliata con la variante alla Parte Strutturale verrà classificata in parte come zona B ed in parte come strada di PRG; verrà leggermente modificato il tracciato dell’ultimo tratto della strada di PRG al fine di adeguarlo al tracciato della strada vicinale. Gli incrementi di superficie della zona B, pari a circa mq 45, verranno compensati con l’ampliamento della zona Vpu nell’ambito delle particelle 1142, 1207 e 1209 al fine di*

*mantenere inalterata la potenzialità edificatoria del comparto e recuperare al tempo stesso la superficie di zona Vpu ridotta dalla modifica della macroarea.*

*Dall'analisi effettuata si evidenzia che l'area oggetto di variante ricade all'interno dei seguenti ambiti:*

*Tutela paesaggistico ambientale - D.LGS. N. 42/2004*

*- art. 136: aree di notevole interesse pubblico, D.G.R. 3325 del 28.05.85 "Monte Malbe", lett. C, D, disciplinate dall'art. 38 e rappresentate nell'elaborato cartografico A.7.1 "Ambiti della tutela paesaggistica".*

*Aree di interesse paesaggistico e storico-culturale.*

*- Coni visuali da decreto ministeriale: n. 1 - Passignano sul Trasimeno, D.M. 13.06.1949, "Castel Rigone".*

*- Sistema insediativo di riferimento: concentrazione controllata.*

*Unità di Paesaggio (UdP) e sistema paesaggistico – PTCP*

*- UdP, Corciano, n. 43, "Colline della Caina", paesaggio collinare in evoluzione, direttive di controllo.*

*Dalla visione della documentazione trasmessa non sussistono particolari criticità all'attuazione della variante in oggetto".*

**USL Umbria 1. Dipartimento di prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.** Prot. n. 0131254 del 13/07/2021 con il quale si comunica che: *"Preso visione dell'istanza in oggetto e della documentazione allegata; Preso atto che la variante al PRC consiste in:*

*Parte Strutturale:*

*- classificazione di parte dell'area attualmente individuata come zona E2 - Aree agricole (già ricompresa all'interno della corte di pertinenza dell'edificio residenziale presente) in Aree per insediamenti prevalentemente residenziali - Zone consolidate e, contestualmente, una pari superficie di Aree per insediamenti prevalentemente residenziali – Zone consolidate verrà individuata come zona E2. Tali modifiche interessano parzialmente le particelle catastali n. 1142 e n. 1001 del foglio n. 28;*

*Parte Operativa:*

*- l'area ampliata con la variante alla Parte Strutturale verrà classificata in parte come zona B ed in parte come strada di PRG; verrà leggermente modificato il tracciato dell'ultimo tratto della strada di PRG al fine di adeguarlo al tracciato della strada vicinale. Gli incrementi di superficie della zona B, pari a circa mq 45, verranno compensati con l'ampliamento della zona Vpu nell'ambito delle particelle 1142, 1207 e 1209 al fine di mantenere inalterata la potenzialità edificatoria del comparto e recuperare al tempo stesso la superficie di zona Vpu ridotta dalla modifica della macroarea;*

*- una modifica della perimetrazione della Macroarea n3 attraverso la riclassificazione di una zona agricola (zona E2) di circa mq 80 in "zona per insediamenti prevalentemente residenziali - zone consolidate" e contestualmente, in una riclassificazione di un'area di pari superficie che verrà trasformata da zona edificabile a zona agricola:*

*Per quanto di competenza dello scrivente Servizio, non si individuano criticità relative ad effetti sulla salute della popolazione, pertanto si ritiene che non sussista la necessità di assoggettare a VAS il piano in oggetto".*

**Servizio Urbanistica Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio. Parere di competenza della Sezione Programmazione del territorio e promozione della qualità del paesaggio regionale.** Prot. n. 0133364 del 15/07/2021 con il quale si comunica che: *"In merito alla nota ricevuta con nota PEC prot.n. 0118332 del 22.06.2021, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali con riferimento alla procedura in oggetto ha chiesto di far pervenire il proprio parere di competenza in merito alla necessità o meno di sottoporre a VAS la variante prevista sulla base della documentazione consultabile e scaricabile al seguente link:*

*<https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/CLuXOjMEZONZ7Nm>*

*La variante riguarda un'area di piccole dimensioni (circa 80 mq) situata nell'ambito del centro abitato di Valmarino a monte della zona commerciale/produttiva posta lungo il raccordo autostradale "Perugia-Bettolle" e la Strada 75 bis del Trasimeno.*

*La variante, interessa sia il PRG p.S. che il PRG p.O, e nasce da un accordo tra i proprietari ed il Comune ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e dell'art. 27 della L.R. 1/2015 e fondato sui principi di cui all'art. 39 della L.R. 1/2015 (compensazione), e consiste in una riclassificazione di terreni da zona "E2-Aree agricole" a zona "B - Aree residenziali di completamento" e viceversa.*

*La variante prevede una ripercorrenza della macroarea 3 con compensazione della parte ampliata attraverso la trasformazione di una pari superficie (mq 80 circa) di zona edificabile che verrà individuata come zona agricola E2.*

*L'ampliamento dell'area edificabile è posto in continuità con l'insediamento esistente e ne costituisce un funzionale completamento visto che di fatto rappresenta la corte del fabbricato esistente mentre quella trasformata in zona E2 presenta attualmente una sistemazione molto più naturale. La modifica non comporterà un incremento delle attuali potenzialità edificatorie. L'area risulta sottoposta al vincolo di cui al D.Lgs 42/04, ma non interessa ambiti della "Rete Natura 2000" o delle "Aree naturali protette".*

*Avendo consultato la documentazione al link indicato, come dichiarato la variante in oggetto insiste su di un'area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004, in particolare il provvedimento che insiste sull'area è stato apposto con DGR n.3325 del 28/05/85 pubblicato sul BU n.71/85, riguarda i Comuni di Perugia e Corciano e le località Colle della Trinità, Monte Malbe, Corciano e Migiana. Nel provvedimento è riportato che: "riconosciuto che le zone medesime costituiscono un complesso di caratteristico aspetto per valore panoramico, estetico, tradizionale e paesistico oltre che una delle zone di verde godibile dalle città di Perugia e Corciano; un punto di vista panoramico eccezionale in Umbria per l'ampia visione che permette; una zona unica per vegetazione e per l'esistenza di antichi centri storici godibile dai punti di vista panoramici della città di Perugia, dalla strada statale Trasimeno Ovest e dalla Ferrovia Perugia Terontola".*

*Da un punto di vista paesaggistico, per quanto riguarda la variante in oggetto, dal momento che si dichiara che la stessa non comporterà un incremento delle attuali potenzialità edificatorie, non si prevedono impatti sul paesaggio tutelato di cui sopra".*

**Servizio Urbanistica Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio. Sezione Attività e piani comunali in materia urbanistica e controllo attività edilizia in materia di abusivismo.** Prot. n. 0133364 del 15/07/2021 con il quale si comunica che: "Vista la nota regionale prot. n. 118332 del 22/06/2021 con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria ha richiesto i pareri di competenza finalizzati al procedimento di cui all'oggetto;

*Esaminati gli atti in allegato;*

Premesso che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto riguarda la variante al PRG Parte Strutturale e Parte Operativa in Loc. Valmarino.

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione allegata alla nota sopra richiamata e nello specifico che:

- La variante urbanistica in oggetto interessa un'area di piccole dimensioni (circa 80 mq) situata nell'ambito del centro abitato di Valmarino, e prevede la modifica sia del PRG P.S. che del PRG P.O., previo accordo tra i proprietari ed il Comune ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e dell'art. 27 della L.R. 1/2015, in applicazione dei principi compensativi di cui all'art. 39 della L.R. 1/2015.

- La variante interessa la macroarea 3 e si sostanzia in una riclassificazione di terreni da zona "E2 - Aree agricole" a zona "B - Aree residenziali di completamento" e viceversa, per una superficie pari a 80 mq. L'ampliamento dell'area edificabile è posto in continuità con l'insediamento esistente e ne costituisce un funzionale completamento

- Il Comune dichiara che la modifica non comporterà un incremento delle attuali potenzialità edificatorie.

Per tutto quanto sopra riportato la scrivente Sezione relaziona quanto segue:

- Per lo spazio rurale la disciplina applicabile è unicamente quella prevista dalla L.R. n. 1/2015 e dal R.R. n. 2/2015.

- Spetta al Comune di Corciano la verifica dei requisiti di cui all'art. 94 del R.R. 2/2015 in merito alla presenza di un adeguato livello di qualità urbana e di infrastrutturazione. In alternativa

*l'area oggetto di variante potrà essere individuata ai sensi dell'art. 95 dello stesso regolamento regionale. Inoltre stante la presenza di manufatti esistenti il Comune dovrà verificarne la congruità".*

**AFOR.** Prot. n. 0134628 del 19/07/2021 con il quale si comunica che: "Premesso che:

- a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 12/2018, questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge Regionale 19 Novembre 2001 n° 28 "Testo unico regionale per le foreste";

- con Decreto A.U. n° 241 del 10/08/2020 è stato individuato nel sottoscritto Dirigente del Servizio Agricoltura Gestione Territorio e Tutela Risorse Naturali il Rappresentante Unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze dei Servizi convocate dalla Regione.

- Vista ed esaminata la documentazione presente sul seguente indirizzo link:

<https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/CLuXOjMEZONZ7Nm>

Considerato che:

1. l'area oggetto di intervento È sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici a norma dell'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art. 5 della medesima legge regionale.

2. l'area È classificata dal P.R.G. del Comune di Montegabbione come area "Agricola zona E2";

Considerato inoltre che: L'articolo 127 della l.r. n. 1/2015 (Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi) recita testualmente:

"1. La compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, individuati a norma del Regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), la compatibilità degli interventi edilizi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei territori, nonché l'ammissibilità degli scarichi sul suolo o in acque superficiali delle acque reflue domestiche anche provenienti da impianti di fitodepurazione o depurazione, in ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali, sono certificate da professionisti abilitati competenti per materia, ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 123 e 125 o della comunicazione di cui all'articolo 118, comma 3, sulla base del contenuto della relazione geologica, idrogeologica ed idraulica allegata al progetto edilizio. La certificazione tiene conto della necessità di garantire l'ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta regimazione delle acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore, salvo le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti.

2. Le verifiche sulle certificazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al comma 1 sono di competenza del comune."

- Non risultano, dalla documentazione rilasciata, vincoli in merito alla esistenza di aree boscate, né la presenza di piante sparse suscettibili di tutela a norma della L.r. n. 28/2001, per le quali in caso di necessità di abbattimento/spostamento andrà fatta preventiva richiesta di autorizzazione;

Vista la informativa resa in fase di pre-istruttoria dal Responsabile del Procedimento Dott. Geol. Damaso Luciani (e-mail: [dluciani@afor.umbria.it](mailto:dluciani@afor.umbria.it));

In relazione a quanto precede non risultano attribuite dalle leggi regionali alla intestata Agenzia competenze afferenti all'oggetto e conseguentemente ci si astiene dallo esprimere il parere richiesto".

**Arpa Umbria.** Prot. n. 0134899 del 20/07/2021 con il quale si comunica che: "In relazione al procedimento in oggetto, preso atto della documentazione presentata dal proponente, la scrivente ARPA Umbria, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi".

**Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica.** Prot. n. 0142274 del 02/08/2021 con il quale si comunica che: "Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con PEC Prot. n.25932/2021 si esprime parere favorevole a condizione che:

- venga mantenuta la vegetazione arborea presente con particolare attenzione alle specie tutelate dall'art.n.12 della L.R n.28/2001

- venga realizzato un filare alberato lungo la strada con specie arboree appartenenti all'allegato W del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R n.28/2001 e scelte in coerenza con le fitocenosi presenti".

**Rilevato che:** La variante urbanistica in oggetto interessa un'area di piccole dimensioni (circa 80 mq) situata nell'ambito del centro abitato di Valmarino, e prevede la modifica sia del PRG P.S. che del PRG P.O., previo accordo tra i proprietari ed il Comune ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e dell'art. 27 della L.R. 1/2015, in applicazione dei principi compensativi di cui all'art. 39 della L.R. 1/2015.

La variante interessa la macroarea 3 e si sostanzia in una riclassificazione di terreni da zona "E2 - Aree agricole" a zona "B - Aree residenziali di completamento" e viceversa, per una superficie pari a 80 mq. L'ampliamento dell'area edificabile è posto in continuità con l'insediamento esistente e ne costituisce un funzionale completamento

Il Comune dichiara che la modifica non comporterà un incremento delle attuali potenzialità edificatorie.

**Considerato** che per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che, i previsti interventi non comportano ripercussioni negative sull'ambiente, per cui non è necessario che la Variante al PRG Parte Strutturale e Parte Operativa in Loc. Valmarino, Comune di Corciano, sia sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica.

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

**Il Dirigente  
D E T E R M I N A**

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS la Variante al PRG Parte Strutturale e Parte Operativa in Loc. Valmarino, Comune di Corciano.

2. Nelle successive fasi dell'iter della variante proposta si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni e criteri tesi a garantire un migliore inserimento ambientale dell'intervento:

**Aspetti Naturalistici**

- Mantenere la vegetazione arborea presente con particolare attenzione alle specie tutelate dall'art.n.12 della L.R n.28/2001.
- Realizzare un filare alberato lungo la strada con specie arboree appartenenti all'allegato W del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R n.28/2001 e scelte in coerenza con le fitocenosi presenti.

**Aspetti Urbanistici**

- Per lo spazio rurale la disciplina applicabile è unicamente quella prevista dalla L.R. n. 1/2015 e dal R.R. n. 2/2015.
- Spetta al Comune di Corciano la verifica dei requisiti di cui all'art. 94 del R.R. 2/2015 in merito alla presenza di un adeguato livello di qualità urbana e di infrastrutturazione. In alternativa l'area oggetto di variante potrà essere individuata ai sensi dell'art. 95 dello stesso regolamento regionale. Inoltre stante la presenza di manufatti esistenti il Comune dovrà verificarne la congruità.

3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Corciano.

4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente, Valutazioni Ambientali.

5. L'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 05/08/2021

L'Istruttore  
- Giovanni Roccatelli  
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 05/08/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
Alfredo Manzi  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 09/08/2021

Il Dirigente  
Andrea Monsignori  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2